



**AZIENDA SPECIALE
BUCCINASCO**

**CONTRATTO TRA L'AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO E IL
DOTT.... PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITO IN VIA LOMELLINA**

=====

Con la presente scrittura da valersi ad ogni effetto di legge, tra...

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - FINALITA' E OGGETTO DELLA LOCAZIONE

Il presente contratto ha per oggetto la locazione, delle dimensioni di circa ...mq indicato in lettera ... nell'allegato A da destinarsi a studio di medicina generale o pediatria di libera scelta convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, nonché delle parti comuni indicate con il colore rosso nel medesimo allegato. Le parti comuni sono costituite da disimpegno e bagni. I locali sono muniti di allacciamento a: corrente elettrica, gas metano e acqua potabile.

L'accesso ai locali avviene da un ingresso principale sito in via Lomellina 10/5.

I locali saranno concessi in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento della stipula del contratto.

Articolo 2 - DURATA

La presente locazione commerciale avrà durata di anni 4 dalla data di sottoscrizione del contratto.

Previa richiesta scritta del locatario, da inoltrarsi all'Azienda Speciale almeno 6 mesi prima della naturale scadenza, la locazione potrà essere espressamente rinnovata per ulteriori 4 (quattro) anni, fino ad un periodo massimo complessivo di 8 (otto) anni.

Articolo 3 – CANONE DI LOCAZIONE E SPESE DI GESTIONE

Il canone di locazione annuo è determinato in € 4.800,00 (IVA esente). Tale canone è comprensivo degli oneri accessori di cui all'art. 9 della L. n. 392 del 27 luglio 1978. Il canone dovrà essere corrisposto dal locatario in rate trimestrali anticipate entro il 10 del primo mese del trimestre di riferimento. Il canone sarà aggiornato ogni anno, a partire dal.....mediante applicazione del 75% dell'indice ISTAT – FOI annuo rilevato nel mese precedente. Il canone così aggiornato sarà comunicato per iscritto a cura dell' Azienda Speciale non appena disponibile.

Articolo 4 – OBBLIGHI A CARICO DEL LOCATARIO

Il locatario dovrà:

- 1) utilizzare i locali, destinandoli esclusivamente all'attività di cui all'art. 1 del presente avviso,
- 2) custodire il locale oggetto della locazione provvedendo, altresì, a proprie cure e spese, alla manutenzione ordinaria dello stesso;
- 3) verificare periodicamente e segnalare tempestivamente all'Azienda Speciale la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi nel locale in locazione;
- 4) non cedere a terzi il contratto di locazione del locale

5) provvedere ,prima della stipula del contratto di locazione , al versamento del deposito cauzionale di cui al successivo art.5.

6) provvedere alla pulizia dei locali direttamente o tramite incarico affidato a terzi

Articolo 5 – RESPONSABILITA’ DEL LOCATARIO

Il locatario si assume ogni responsabilità patrimoniale, civile e penale per eventuali danni sopravvenuti a cose e/o a persone durante e/o a causa dello svolgimento delle attivitàe/o comunque connessi con la gestione dei locali. E’ fatto obbligo al locatario di mantenere il locatore sollevato ed indenne da tutte le eventuali responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che possa verificarsi, per qualsiasi motivo, durante lo svolgimento dell’attività, da richieste di risarcimento di danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 6 – OBBLIGHI DEL LOCATORE

Competono al locatore gli oneri di manutenzione straordinaria, il mantenimento della messa a norma degli impianti e le condizioni di agilità dei locali, nonché la titolarità ed il pagamento delle utenze (riscaldamento, energia elettrica, acqua) .

Articolo 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell’osservanza delle obbligazioni contrattuali, ed in particolare dell’onere di pagamento del canone locatizio, il conduttore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare idonea garanzia mediante versamento sul conto corrente intestato all’Azienda Speciale Buccinasco -

A.S.B. (IBAN IT) di una somma pari un trimestre del canone annuo offerto, non imputabile in conto pigioni.

Il suddetto deposito cauzionale verrà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale: la somma, diversamente, sarà trattenuta per quanto di necessità, per eventuali danni e/o inadempienze.

Articolo 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di accertato grave inadempimento da parte del locatario alle proprie obbligazioni, l' Azienda Speciale potrà dichiarare risolto di diritto, con effetto immediato, il contratto di locazione con conseguente incameramento del deposito cauzionale e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in favore dell' Azienda.

Costituiscono grave inadempimento:

- l'utilizzo del locale dato in locazione in difformità rispetto all'uso convenuto;
- la cessione a terzi del contratto di locazione;
- la sublocazione del locale;
- il mancato pagamento del canone oltre cinque mesi dalla scadenza convenuta;

Articolo 9 – RECESSO

Il conduttore può recedere anticipatamente dalla locazione dando preavviso all' Azienda Speciale, con lettera A/R o pec, almeno 5 (cinque) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Articolo 10 – SPESE CONTRATTUALI

La stipula del contratto avverrà in forma di scrittura privata con la

registrazione del contratto stesso. Il pagamento dell' imposta di registro sarà a carico per metà dell'importo di entrambi le parti:-

Articolo 11 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'applicazione ed interpretazione del contratto, le parti concordano che competente in via esclusiva sarà il Foro di Milano;

Articolo 12 – INFORMATIVA PRIVACY

In ottemperanza all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento del presente contratto.

Articolo 13 – NORME FINALI DI RINVIO

Per quanto non disposto dal presente contratto si applicano le regole in materia di locazione del Codice Civile.